



BANDO PER IL SOSTEGNO AL PASSAGGIO GENERAZIONALE AZIENDALE ANNO 2023

Approvato con Deliberazione della Giunta del 2 marzo 2023
Modificato con Deliberazione della Giunta del 28 marzo 2023
Modificato con Determinazione Dirigenziale del 07 aprile 2023

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, nell'ottica di favorire e sostenere i processi di consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio, promuovendo al contempo anche innovazione e, nell'accezione più ampia del termine, creazione di "nuove" imprese che possano garantire il trasferimento di conoscenze e competenze imprenditoriali in tutti i settori economici, intende agevolare il ricambio generazionale aziendale.

Il "passaggio generazionale aziendale", in un'ottica di continuità, creerà le condizioni favorevoli sia alla crescita di una nuova generazione di imprenditori preparati ad affrontare le sfide del mercato che allo sviluppo di opportunità occupazionali.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta a **€ 20.000,00**

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MISE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, rientranti nella definizione di PMI di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della Commissione europea, iscritte e attive al Registro Imprese, che **abbiano completato il "passaggio generazionale" entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda al presente bando.**

Ai fini del presente del bando, per "passaggio generazionale" si fa riferimento alla prosecuzione dell'attività svolta da imprese "originarie" iscritte ed attive al R.I. ed attive da almeno 10 anni.

Le imprese potenziali beneficiarie potranno essere:

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).

-
- a) una nuova impresa iscritta al R.I. a seguito di cessazione di attività da parte dell'impresa "originaria";
 - b) l'impresa "originaria" stessa purché sia stata oggetto di una modifica della compagine sociale o amministrativa.

Inoltre, la prosecuzione dell'attività dell'impresa "originaria", indipendentemente da quale sia la forma prescelta di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire da parte di almeno uno dei seguenti casi:

- parente del titolare/socio dell'impresa "originaria" entro il 3° grado;
- dipendente (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente da almeno 3 anni nell'organico dell'impresa "originaria";
- "giovane imprenditore under 35" che attesti un'esperienza nel settore dell'impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.

L'impresa beneficiaria dovrà avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria".

Le imprese beneficiarie devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2022 con il pagamento dell'ultimo diritto annuale, se dovuto;
- e) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)²;
- h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- i) aver compilato report di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0 compilato su www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione "Gli strumenti di assessment delle imprese").

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c), lett. d), lett. f),** potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi al ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

² Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

Art. 4 – CARATTERISTICHE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il Bando prevede l'erogazione di **un contributo a fondo perduto pari al 70%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5 e comunque fino ad un massimo di **€ 5.000,00 euro**. Sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva pari al 5% del contributo, nel caso in cui il soggetto titolare della nuova impresa sia nato dopo il 01.01.1994.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di € 250,00 aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 5% del valore del contributo previsto dal bando.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando;

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili ma non finanziabili come meglio specificato al successivo art. 7.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa comprovate da documenti fiscalmente validi, intestati all'impresa richiedente il contributo e debitamente quietanzati e corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Sono ammissibili le spese **funzionalmente correlate all'attuazione di un progetto di ricambio generazionale** ed alla fase di start up iniziale, sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo (fa fede la data di emissione della fattura), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) oneri funzionali e correlati al passaggio generazionale d'impresa (spese notarili, ecc.);
- b) canone di affitto ramo di azienda
- c) spese di registrazione di marchi, brevetti e disegni, certificazioni;
- d) acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (p.e. software, hardware, tecnologie wireless, sviluppo siti web ed e-commerce, etc.);
- e) canone affitto (max 12 mesi);
- f) spese per acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni immateriali funzionali alla nuova gestione aziendale e al piano di sviluppo, **e non rientranti** nel contratto di cessione, donazione o trasformazione;
- g) spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (p.e. test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.);
- h) spese per la formazione obbligatoria e/o professionale e/o qualificazione del/i titolari e/o soci e/o dipendenti dell'impresa subentrante nell'attività;
- i) spese di consulenza (organizzativa, finanziaria, commerciale, tecnica, *temporary management*) per la fase di avvio del programma di ricambio generazionale della durata massima di sei mesi;
- j) spese di marketing e comunicazione

Le spese di cui ai punti h), i), j) saranno ritenute ammissibili nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili.

L'investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 3.000 e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate nel territorio di competenza della Camera della Maremma e del Tirreno.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.

Sono escluse le spese non connesse al presente articolo, nonché le seguenti categorie di spese:

- le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
- le spese per l'acquisto di cellulari, smartphone, tablet;
- le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- l'acquisto di macchinari, strumenti ed attrezzature usate;
- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- le spese di trasporto, vitto e alloggio;

- spese generali;
- Imposte e tasse.

Art. 6 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web³ www.registroimprese.it a partire **dalle ore 09:00 del 30 marzo 2023 sino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

La domanda dovrà, **pena irricevibilità** della stessa:

- essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: sottoscrizione digitale titolare/legale rappresentante;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- essere inviata nelle date di apertura del bando, come sopra indicate.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.):

- A. il Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- C. Allegato A** (descrizione del passaggio generazionale intervenuto e descrizione della funzionalità delle spese rendicontate)
- D. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 "Soggetti beneficiari":** contratto di lavoro come dipendente e/o documentazione anagrafica sul grado di parentela e/o dichiarazione esperienza biennale nel settore dell'impresa "primaria";
- E. Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti⁴. Dai documenti fiscali si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
- F. Eventuale delega** alla trasmissione e eventuale gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);

³ L'invio telematico delle domande di contributo deve avvenire **esclusivamente** tramite l'apposito sito web www.registroimprese.it, **previa registrazione al servizio Sportello Pratiche** (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS). Dalla pagina iniziale del sito, scegliere "Sportello Pratiche", poi "Altri Adempimenti Camerali" quindi - in corrispondenza del servizio "Contributi alle imprese" - selezionare "entra", se già utenti, o "registrati", se nuovo utente. La registrazione è gratuita.

⁴ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.

G. report di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0 compilato su www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione “Digital assessment: scopri quanto sei digitale”).

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L’eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, con l’adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione e liquidazione o di rigetto.

A seguito dell’avvio del procedimento l’impresa riceverà comunicazione all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica.

È prevista una procedura a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d’attesa. In ogni caso, l’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di “esaurimento delle risorse” non costituirà titolo all’istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d’attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell’ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza ecc.

L’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all’art. 6;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all’art.5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata irricevibile qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate all'art. 6. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art. 3, la documentazione di cui alle lettere A, B, C, D, E, F di cui all'art. 6 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta, nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC (cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)

Art. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione

della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Art. 9 – DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2 013);
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 12 per cause imputabili al beneficiario sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 8.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"Rinuncia contributo bando passaggio generazionale 2023"**.

Art. 10 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 11 – CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

Art. 12 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati

Le norme introdotte dal DL 34/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è il Dr Luca Bilotti del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Sostegno alle imprese".

Art. 14 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale il richiedente elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni Ente pubblico presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;
- ad Unioncamere nazionale, quale coordinatore del Progetto 20% del sistema camerale
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdp@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it

Art. 16 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it